

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 1219 del 18/12/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” DI PARTI DI RICAMBIO NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU ICP-OES MODELLO “OPTIMA 8300 CONCENTRIC” S/N 078S1304252 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO DI L’AQUILA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso il Distretto provinciale di L'Aquila è in dotazione uno Spettrofotometro ad emissione ottica simultaneo con sorgente a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-OES "Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer") modello "OPTIMA 8300 CONCENTRIC" S/N 078S1304252, acquistato nell'ambito del Piano degli investimenti 2012 con Delibera n°51 del 06.03.2016 di aggiudicazione di cottimo fiduciario, indetto ai sensi ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell'art.6 del "Regolamento per Forniture di beni e servizi e Lavori in economia" dell'Arta, dalla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a., utilizzato per la spettroscopia di emissione atomica;

CHE l'Arta, con Determina Dirigenziale n° 1284 del 08.11.2016, ha stipulato con la società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. di Milano (MI) un contratto per la durata di un anno, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della strumentazione utilizzata per la spettroscopia di emissione atomica, fornita dalla succitata ditta, n.1 ICP-OES modello "OPTIMA 8300 CONCENTRIC" s/n 078S1304252 in dotazione al Distretto di L'Aquila e n.1 ICP-OES modello "OPTIMA 8300 CONCENTRIC" s/n 078N2032102 in dotazione al Distretto di Teramo;

CHE il tipo di contratto stipulato, denominato "REPAIR", comprende solo le riparazioni richieste da parte del cliente, incluse le ore di lavoro, il costo della trasferta e le parti di ricambio tuttavia, pur coprendo tutti i rischi connessi all'uso degli strumenti, compresi i pezzi di ricambio, tuttavia prevede l'esclusione dal contratto di alcune parti che, per loro natura, sono soggette a normale usura (valvole, guarnizioni, rivelatori, testine scriventi per stampanti, specchi, parti di vetro o di grafite, reagenti e/o soluzioni campione e tutte le altre parti indicate nel Manuale d'istruzione dell'apparecchiatura come eccezioni alla garanzia), le quali vengono fatturate separatamente come previsto dalle condizioni generali del contratto, in base al quale il materiale non incluso nel contratto viene addebitato ai prezzi di listino in vigore al momento della sostituzione e fatturato separatamente alle stesse condizioni di pagamento del canone;

ACCERTATO che lo strumento di cui trattasi è incluso nel succitato contratto di assistenza tecnica stipulato con la società Perkin Elmer Italia S.p.a.;

PRESO ATTO che la Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila ha provveduto a richiedere l'intervento della ditta Perkin Elmer Italia S.p.a. per un intervento di riparazione dello strumento, come previsto nell'ambito del contratto stipulato;

PRESO ATTO che il completo ripristino della funzionalità dello strumento ha necessitato della sostituzione delle sottoelencate parti di ricambio, risultata deteriorate, non compresa nel contratto di assistenza tecnica in quanto considerata materiale soggetto ad usura come conseguenza del normale utilizzo quotidiano dello strumento:

- "F Quartz Torch 1-Slot Optima 8x00" (codice N0780130)
- "F Cyclonic Spray Chamber 2/4/5/7x00DV" (codice N0776052);

ACQUISITO il consuntivo di spesa (Consuntivo No. 51397525), allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**), relativo ad un intervento effettuato sullo strumento in questione in data 25.07.2015



DATO ATTO che il suddetto consuntivo non risulta prevenuto all'Ufficio "Acquisti Beni e Servizi, Contratti" dell'Agenzia fino ad oggi;

VISTA la necessità di procedere ad approvazione del suddetto consuntivo di spesa, nel quale vengono quotate le parti di ricambio "F Quartz Torch 1-Slot Optima 8x00" (codice N0780130) e "F Cyclonic Spray Chamber 2/4/5/7x00DV" (codice N0776052), sostituite sullo strumento nel corso della visita di manutenzione annuale prevista dal contratto stipulato;

ACCERTATO che l'intervento tecnico di sostituzione della parte di ricambio sullo strumento in oggetto è stato effettivamente eseguito, come risulta dal rapporto di intervento datato 25.07.2016, allegato alla presente determina (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che l'assistenza tecnica degli strumenti di produzione PERKIN ELMER S.p.a., data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle



centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1.000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate*” (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore della manutenzione della strumentazione di produzione Perkin Elmer in dotazione ai Distretti;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita dalla PERKIN ELMER ITALIA Spa, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare la riparazione dello strumento in oggetto alla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. la quale, in qualità di fornitrice della strumentazione di produzione della stessa e della relativa manutenzione, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

ACQUISTO il Consuntivo di spesa No. 51397525, formulata dalla PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. allegato al presente provvedimento, formulato a seguito dell'intervento tecnico sulla strumentazione in dotazione per la quotazione delle parti di ricambio consumabili di cui si è resa necessaria la sostituzione, il cui costo complessivo ammonta ad € 749,00 + iva al 22%;



RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società "PERKIN ELMER ITALIA Spa";

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo alla manutenzione di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore PERKIN ELMER ITALIA Spa;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura della sostituzione delle parti di ricambio consumabili per ICP-OES modello "OPTIMA 8300 CONCENTRIC" s/n 078S1304252 in dotazione al Distretto di L'Aquila, alla società Perkin Elmer Italia S.p.a. di Milano (MI);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 99 del 16/11/2017 è stata adottata la terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Legge regionale n.56 del 21/11/2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 913,78 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, il consuntivo di € 749,00 + iva, formulato dalla ditta "PERKIN ELMER ITALIA Spa" di Milano (MI) per la fornitura delle parti di ricambio consumabili sostituite durante l'intervento tecnico previsto dal contratto stipulato con la ditta Perkin Elmer Italia S.p.a., effettuato sull'ICP-OES modello "OPTIMA 8300



CONCENTRIC" s/n 078S1304252 in dotazione al Distretto di L'Aquila;

2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 913,78, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZF42146AF5 (Allegato 3)**;

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 18/12/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

